

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Africa del Sud intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito

Conclusa il 3 luglio 1967

Approvata dall'Assemblea federale il 4 marzo 1968²

Istrumenti di ratificazione scambiati l'11 luglio 1968

Entrata in vigore l'11 luglio 1968

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica dell'Africa del Sud,

animati dal desiderio di concludere una convenzione intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sul reddito,

hanno nominato, a questo scopo, i loro plenipotenziari,

(si omettono i nomi)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capo I

Campo d'applicazione

Art. 1 Persone

La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte

1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito riscosse per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, quelle sull'ammontare dei salari pagati da aziende e le imposte sui plusvalori.

RU **1968** 1007; FF **1967** II 473 ediz. ted. 485 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RU **1968** 1005

3. Le imposte cui si applica la convenzione sono:
- a. Per quanto riguarda l’Africa del Sud:
 - (1) l’imposta normale;
 - (2) l’imposta degli azionisti non residenti;
 - (3) l’imposta sui profitti non distribuiti;
 - (4) l’imposta sul reddito prelevata dalle province;
 - (5) le imposte personali prelevate dalle province (appresso: «imposte dell’Africa del Sud»);
 - b. Per quanto riguarda la Svizzera:
le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) (appresso: «imposta svizzera»).
4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modificazioni apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. La convenzione non si applica all’imposta federale preventiva riscossa alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Capo II

Definizioni

Art. 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente convenzione, eccetto che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a. il termine «Africa del Sud» designa la Repubblica dell’Africa del Sud;
 - b. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
 - c. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano l’Africa del Sud o la Svizzera, come il contesto lo richiede;
 - d. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra unione di persone;
 - e. il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale;
 - f. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano, rispettivamente, un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente (compreso lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali) e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente (compreso lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali);

- g. l’espressione «autorità competente» designa:
- (1) nell’Africa del Sud: il «Secretary for Inland Revenue» o il suo rappresentante autorizzato;
 - (2) in Svizzera: il direttore dell’amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
2. L’Africa del Sud conserva il diritto di assoggettare all’imposta i redditi che i membri d’una società svizzera di persone, residenti abitualmente nell’Africa del Sud, riscuotono da detta società o tramite suo.
3. Per quanto concerne l’applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Art. 4 Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del domicilio, della residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo.
2. Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
- a. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Qualora disponga di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente nello Stato contraente in cui le relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali);
 - b. se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
 - c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
 - d. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si reputa che essa è residente dello Stato contraente dove si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa esplica, in tutto o in parte, la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
 - a. una sede di direzione;
 - b. una succursale;
 - c. un ufficio;
 - d. un'officina;
 - e. un laboratorio;
 - f. una miniera, una cava od ogni altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
 - g. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
 - a. si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d. un'installazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e. un'installazione fissa d'affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro normale attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero vi svolga la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capo III

Imposizione dei redditi

Art. 6 Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. L’espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di legge riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, e da qualsiasi altra forma d’utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa e ai redditi di beni immobili che servono all’esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili delle imprese

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un’impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche o analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l’impresa di cui è stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese che sarebbero state dedotte se la stabile organizzazione avesse costituito un’impresa indipendente e ciò nella misura in cui esse le sono ragionevolmente attribuibili, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell’impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa.

6. Gli utili che l'impresa di uno Stato contraente ottiene, in virtù di contratti conclusi in questo Stato, sulla vendita di beni o di merci immagazzinati, destinati a essere forniti ad un deposito situato nell'altro Stato contraente, non devono essere attribuiti a una stabile organizzazione della impresa situata in quest'altro Stato, anche se le ordinazioni sono state eseguite da un rappresentante di quest'altro Stato e da lui trasmesse per accettazione all'impresa.

7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.

8. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica parimente alle imprese di navigazione aerea di uno Stato contraente che partecipano a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o ad un'organizzazione internazionale d'esercizio.

Art. 9 Imprese associate

Quando

- a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che
- b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e che, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza.

Art. 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro, Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma l’aliquota d’imposta così applicata non può eccedere il 7,5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa limitazione.

Il presente paragrafo non concerne l’imposizione della società per gli utili destinati al pagamento dei dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell’altro Stato contraente del quale è residente la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.

5. Qualora una società residente di uno degli Stati contraenti tragga utili o redditi dall’altro Stato, quest’ultimo non può riscuotere alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non sono sue residenti, né riscuotere imposte, a titolo d’imposizione degli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto Stato. Tuttavia l’Africa del Sud conserva il diritto di riscuotere un’imposta sugli utili non distribuiti di una società, residente della Svizzera, che svolge la sua attività nell’Africa del Sud per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata, a condizione che più della metà dell’utile netto totale della società provenga o sia considerato proveniente dall’Africa del Sud.

Art. 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia tali interessi possono essere imposti nello Stato contraente da dove provengono, in conformità della legislazione di questo Stato; l’aliquota d’imposta applicata in detto Stato agli interessi pagati a un residente dell’altro Stato contraente, ivi sottoposto all’imposta per detti interessi, non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità d’applicazione di questa limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni garantite o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri red-

diti assimilati ai redditi di somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da dove provengono i redditi stessi.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente da dove provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente quando il debitore è questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la cui necessità è stato contratto il mutuo generatore degli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenire dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

6. Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 12 Diritti di licenza

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità d'applicazione del presente paragrafo.

2. Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e i telefilm, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente da dove provengono i diritti di licenza, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

4. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la

parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, conto tenuto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 13 Profitti da capitale

1. I profitti derivanti dall’alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. I profitti derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, o di beni mobili facenti parte di una sede fissa della quale un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi i profitti analoghi derivanti dall’alienazione totale di detta stabile organizzazione (unitamente o no alla relativa impresa) o di detta sede fissa, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, i profitti derivanti dall’alienazione di navi e aeromobili esercitati nel traffico internazionale e dei beni mobili destinati al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede o la direzione effettiva dell’impresa.
3. I profitti derivanti dall’alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale il cedente è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una sede fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, gli utili sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.
2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti e contabili.

Art. 15 Professioni dipendenti

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest’altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell'anno fiscale considerato;
- b. le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato; e
- c. l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16 Tantièmes

Le partecipazioni agli utili (tantièmes), i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti e gli sportivi ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte. La stessa norma è applicabile, nonostante le disposizioni dell'articolo 7, qualora i redditi siano riscossi dal datore di lavoro del professionista.

Art. 18 Pensioni

Salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19 Rimunerazioni pubbliche

Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o da un suo ente locale, ovvero da una persona giuridica costituita o organizzata giusta una legge speciale di detto Stato, sia direttamente, sia mediante prelevamento da un fondo, a una persona fisica sua cittadina a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente o un praticante di uno Stato contraente, soggiornante nell'altro Stato contraente, riceve, al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione, per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non

sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di, detto altro Stato.

Art. 21 Redditi non specificati

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Capo IV
Disposizioni intese ad eliminare i casi di doppie imposizioni

Art. 22

1. Se un residente d’uno Stato contraente riscuote redditi che, conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili nell’altro Stato contraente, il primo Stato esenta da imposta detti redditi (ad eccezione dei dividendi e degli interessi), ma può, per determinare l’imposta attenente al rimanente reddito, applicare l’aliquota stabilita per i redditi pertinenti qualora essi non fossero stati esenti da imposta.

2. Se un residente dell’Africa del Sud riscuote redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, sono imponibili in Svizzera, l’Africa del Sud accorda sull’imposta, applicabile ai redditi di tale residente, una deduzione equivalente all’ammontare dell’imposta pagata in Svizzera. La somma così dedotta non può tuttavia eccedere l’aliquota d’imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi ottenuti dalla Svizzera.

3. Se un residente della Svizzera riscuote dividendi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11 sono imponibili nell’Africa del Sud, la Svizzera accorda, a domanda del residente, uno sgravio d’imposta. Esso consiste:

- a. nel computo dell’imposta pagata nell’Africa del Sud, conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, nell’imposta svizzera gravante i redditi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Africa, o;
- b. in una riduzione globale dell’imposta svizzera, o;
- c. in una esenzione parziale dei redditi di cui si tratta dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta, pagata nell’Africa del Sud, dall’ammontare lordo dei redditi riscossi dall’Africa del Sud.

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

Capo V

Disposizioni speciali

Art. 23 Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione.

2. Il termine «cittadini» designa per ogni Stato contraente:

- a. le persone fisiche che hanno la cittadinanza di questo Stato;
- b. le persone giuridiche, società di persone e unioni di persone costituite in conformità della legislazione del detto Stato.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d'imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dall'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

Art. 24 Procedura di amichevole composizione

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente.

2. Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà che potessero sorgere in ordine all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per

giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 25 Funzionari diplomatici e consolari

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari in virtù di norme generali del diritto internazionale o disposizioni di accordi particolari.
2. Il diritto d’imposizione è riservato allo Stato accreditante nella misura in cui, a cagione di privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari, in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito o la sostanza non sono imponibili nello Stato presso il quale i funzionari di cui trattasi sono accreditati.
3. Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata presso l’altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, e che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, dei residenti di detto Stato.
4. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, o ai loro organi o funzionari, né ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati come residenti nell’uno o nell’altro Stato contraente, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Art. 26 Estensione territoriale

1. La presente convenzione può essere estesa, con un accordo tra gli Stati contraenti, integralmente o con le modificazioni necessarie, a uno o a tutti i territori, dei quali l’Africa del Sud assume le relazioni internazionali, che riscuotono imposte di natura analoga a quelle cui si applica la presente convenzione. Tale estensione ha effetto a contare dalla data e con le modificazioni e alle condizioni (comprese le condizioni relative alla cessazione dell’applicazione) che saranno fissate di comune accordo fra gli Stati contraenti, con scambio di note diplomatiche.
2. Salvo diversa intesa fra i due Stati contraenti, quando la convenzione cesserà d’essere applicabile all’Africa del Sud o alla Svizzera, in virtù dell’articolo 28, essa cesserà parimente d’essere applicabile ad ogni territorio cui l’applicazione sia stata estesa, giusta il presente articolo.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 27 Entrata in vigore

1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna non appena possibile.

2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni saranno applicabili:

- a. nell'Africa del Sud, per gli anni fiscali iniziati il 1° marzo 1965 o dopo tale data;
- b. nella Svizzera, per gli anni fiscali iniziati il 1° gennaio 1965 o dopo tale data.

3. Con la data dell'entrata in vigore della presente convenzione, è abrogato lo scambio di note del 15 settembre/7 novembre 1955³ tra il Governo della Svizzera e il Governo dell'Unione Sudafricana concernente la doppia imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea.

Art. 28 Denuncia

La presente convenzione resterà in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascun Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno civile e dopo la scadenza del 1969. In tale caso, la convenzione cesserà d'essere applicabile:

- a. nell'Africa del Sud, per gli anni fiscali iniziati il 1° marzo dell'anno civile seguente quello della denuncia o dopo tale data;
- b. nella Svizzera, per gli anni fiscali iniziati il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello della denuncia o dopo tale data.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Pretoria, in due esemplari il tre luglio millenovecentosessantasette, nelle lingue tedesca, inglese e «Afrikaans», i tre testi facendo parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero

R. Hunziger

Per la
Repubblica dell'Africa del Sud

N. Diederichs

³ [RU 1956 659]